

CAMERA DEI DEPUTATI N. 19

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **MACRELLI**

Presentata il 18 giugno 1958

Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimessi o licenziati, durante il regime fascista

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ho l'onore di presentare oggi alla Camera non ha bisogno di una ampia relazione, per mettere in evidenza le ragioni morali, sociali e umane che determinarono il compianto onorevole Giulio Andrea Belloni — del gruppo Repubblicano — a farsi promotore fin dal dicembre 1949 di un provvedimento legislativo per « il riesame delle posizioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni arbitrariamente dimissionati licenziati o danneggiati nella carriera, nel clima fascista »

Ripresentata durante la passata legislatura, sotto il numero 757, la proposta venne deferita, per il suo esame in sede referente prima e poi in sede legislativa, alla I e alla IV Commissione riunite.

Le due Commissioni, dopo aver sottoposto ad ampie e approfondite discussioni il testo

originale, deferirono ad una Commissione ristretta, composta degli onorevoli Agrimi, Belotti, Di Paolantonio e del proponente onorevole Macrelli, la formulazione di un testo, che tenesse conto delle osservazioni e delle critiche fatte soprattutto nella seduta del 27 e 28 febbraio e 4 marzo 1958.

Il testo, accettato anche dal Governo, venne approvato nella seduta del 4 marzo, a scrutinio segreto, con voti favorevoli 72 e 4 contrari.

Lo scioglimento anticipato non permise all'altro Ramo del Parlamento di affrontare l'esame della proposta di legge.

Senza ulteriori ritardi, e — naturalmente — senza modificazioni di sorta, io ripropongo alla approvazione della Camera il provvedimento, che varrà — almeno in parte — a cancellare le ingiustizie del passato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli appartenenti alla amministrazione delle ferrovie dello Stato, arbitrariamente licenziati, le cui domande vennero già giudicate con esito negativo, hanno diritto, su loro domanda, al riesame delle rispettive posizioni per la reintegrazione nei loro diritti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

ART. 2.

Sono considerati arbitrariamente licenziati ai sensi dell'articolo 1:

a) coloro che siano stati colpiti dalle leggi razziali;

b) coloro che siano stati colpiti per essersi rifiutati di prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista;

c) coloro che, in concomitanza col provvedimento sofferto, abbiano subito condanne per reati politici o siano stati assegnati al confino di polizia per motivi politici;

d) coloro che, già in ruolo o in possesso dei requisiti per esservi immessi, furono dimessi o licenziati dal servizio nel periodo dal 1° agosto 1922 al 25 aprile 1945, con una delle seguenti motivazioni:

per fatto politico-sindacale, anche semplice partecipazione a scioperi;

per scarso rendimento, qualora lo stato di servizio, nei suoi precedenti e nel suo complesso, sia in contrasto con la adottata motivazione del provvedimento;

e) coloro che, in concomitanza con una propria provata situazione politica antifascista, risultino colpiti per riduzione di personale o sfollamento.

ART. 3.

Le domande di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno essere presentate non oltre 3 mesi dalla entrata in vigore della legge stessa.

ART. 4.

L'amministrazione dovrà, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, decidere sulle domande presentate e, pertanto, è tenuta a costituire apposito ufficio provvisorio alle dirette dipendenze del Ministro dei trasporti o di funzionario da lui delegato.

ART. 5.

Entro due mesi dalla data della comunicazione dell'esito della domanda, è ammesso il ricorso alla Commissione unica — presieduta dal Ministro dei trasporti o dal Sottosegretario di Stato — divisa in due sezioni composta ciascuna:

a) di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al IV, secondo il passato ordinamento, nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

b) di due cittadini di specchiata probità che non abbiano mai svolto attività

politica a favore del fascismo o del neofascismo, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) di un funzionario dell'Amministrazione, di grado pari o superiore al ricorrente, e, comunque, non inferiore al grado IX o parificato, secondo il passato ordinamento, designato dal Ministro. Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario delle cancellerie e segreterie giudiziarie, non inferiore al grado VIII, secondo il passato ordinamento, designato dal Ministro di grazia e giustizia.

La procedura sarà analoga a quella prevista dagli articoli 2, 3 e 4 del regio decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101.

ART. 6.

Il periodo di tempo intercorso dalla data dell'allontanamento dal servizio a quella della reintegrazione, sarà computato, per intero, ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Qualora il reintegrato abbia, nel frattempo, provveduto ad accantonamento di quote per quiescenza presso altro ente, questo, a richiesta dell'Amministrazione interessata, è tenuto a trasferirgliene la relativa riserva, restando pertanto esentato da ogni successivo impegno.

ART. 7.

Qualora l'interessato sia deceduto, le domande potranno essere presentate dagli eredi aventi diritto alla reversibilità.

ART. 8.

Ai dipendenti delle ferrovie dello Stato che all'atto della dispensa, avevano compiuto 19 anni utili di servizio, è ripristinato il diritto al trattamento di pensione previsto dal testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e dal regolamento del personale approvato con decreto-legge luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

ART. 9.

È riaperto fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle domande ai sensi del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, per quanto si riferisce esclusivamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con la applicazione delle norme del decreto stesso.